

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 28.501 di repertorio e n. 8.630 di raccolta

o o o o o

*Statuto della società a responsabilità limitata*

"LEGNO VIVO ALTA VALLE SRL"

o o o o o

Articolo 1

*Denominazione*

1. La società è denominata:

"LEGNO VIVO ALTA VALLE SRL".

Articolo 2

*Sede*

1. La società ha sede in Vione (BS).

Articolo 3

*Oggetto*

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di segheria, taglio boschi, lavorazione e commercio del legno e di qualsiasi prodotto da esso derivato.

2. La società potrà, inoltre, compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la possibilità di assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà compiere operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, sia direttamente, sia indirettamente.

Articolo 4

*Durata*

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

*Capitale*

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Articolo 6

*Finanziamenti dei soci*

1. La società potrà ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2467 c.c.

Articolo 7

*Emissione di titoli di debito*

1. La società può emettere titoli di debito.

2. L'emissione di titoli di debito è decisa dall'organo amministrativo. La decisione deve constare da verbale redatto da notaio ed è iscritta presso il registro delle imprese.

Articolo 8

*Domiciliazione*

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 9

*Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi*

1. Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, è regolato

come segue.

2. Il trasferimento delle partecipazioni deve ricevere l'autorizzazione di ognuno degli altri soci. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve comunicare agli altri le generalità del potenziale acquirente e la quota di partecipazione che si intende alienare. I soci, entro quindici giorni dalla notizia, devono comunicare al richiedente il gradimento in ordine al trasferimento; qualora entro detto termine non venga inviata la comunicazione, l'autorizzazione si intende concessa. Il trasferimento delle partecipazioni senza autorizzazione non è opponibile alla società. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora il trasferimento non sia autorizzato il socio può esercitare il diritto di recesso.

4. Le regole dettate per il trasferimento delle partecipazioni si applicano anche alla costituzione e al trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse.

#### Articolo 10

##### *Morte del socio*

1. La devoluzione delle partecipazioni e dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse per successione a causa di morte, a titolo universale o particolare, è soggetta alle regole dettate per il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

#### Articolo 11

##### *Recesso*

1. I soci possono recedere dalla società qualora non sia loro concessa l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il socio, che intenda recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle proprie

	generalità e delle ragioni che legittimano il recesso. La lettera deve essere inviata en-	
	tro trenta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che	
	lo legittima, ovvero entro trenta giorni dalla avvenuta conoscenza da parte del socio	
	del diverso fatto che lo legittima. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare,	
	senza indugio, ai soci i fatti che legittimano l'esercizio del recesso. Il recesso si in-	
	tende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della so-	
	cietà. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei	
	soci.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, qualora già esercitato, è privo di efficacia	
	se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legitti-	
	ma, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Articolo 12	
	<i>Esclusione</i>	
	1. I soci non possono essere esclusi dalla società.	
	Articolo 13	
	<i>Liquidazione delle partecipazioni</i>	
	1. In caso di recesso ed in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla legge o dal contratto	
	sociale, il socio o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione.	
	2. Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato dall'organo amministrati-	
	vo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore	
	di mercato della partecipazione, riferito al giorno in cui sorge il diritto alla liquidazio-	
	ne. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consi-	
	stenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disac-	
	cordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata,	
	tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizio-	

ne si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dal verificarsi dell'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, c.c.

#### Articolo 14

##### *Amministratori*

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci assunta in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti ovvero congiunti.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. In caso di istituzione del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili e non derogate, le disposizioni dettate dagli articoli 2380 e seguenti c.c.. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli amministratori presenti; in caso di parità prevale la parte cui afferisce il voto del presidente. Il consiglio di ammi-

	nistrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiun-	
	tamente; si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto del-	
	l'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo	
	2475, comma quinto, c.c. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da	
	due membri, in caso di disaccordo circa la eventuale revoca di uno degli amministra-	
	tori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, senza	
	indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrati-	
	vo.	
	4. Qualora il potere di amministrazione sia affidato a più persone congiuntamente o	
	disgiuntamente si applicano, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2257 e 2258	
	c.c.. La maggioranza dei soci è determinata secondo la partecipazione al capitale	
	sociale.	
	5. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di	
	amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o	
	disgiuntamente l'amministrazione.	
	6. Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.	
	Articolo 15	
	<i>Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori</i>	
	1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo de-	
	terminato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.	
	2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal mo-	
	mento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	3. Salvo quanto previsto ai punti successivi, se nel corso dell'esercizio vengono a	

mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

5. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono d'urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 16

##### *Poteri dell'organo amministrativo*

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

#### Articolo 17

##### *Rappresentanza*

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

3. In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

#### Articolo 18

##### *Compensi degli amministratori*

	1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, stabilendone le modalità.	
	2. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Articolo 19	
	<i>Direttori, institori e procuratori</i>	
	1. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	2. I direttori, gli institori ed i procuratori rappresentano la società, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina e sono soggetti alla medesima responsabilità degli amministratori, in relazione ai compiti loro affidati.	
	Articolo 20	
	<i>Organo di controllo</i>	
	1. La società, con decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale e, unitamente o in alternativa, il revisore.	
	2. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita i poteri e le competenze di cui agli articoli 2403, 2403-bis e 2409-ter c.c.. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.	
	3. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.	
	4. Qualora siano nominati sia il collegio sindacale, sia il revisore, le funzioni di controllo contabile, di cui all'art. 2409-ter, competono esclusivamente al secondo.	

5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

## Articolo 21

### *Decisioni dei soci*

1. Le decisioni dei soci sono disciplinate secondo il disposto degli articoli 2479 e seguenti c.c.

2. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Nei casi previsti dalla legge, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; in

	seconda convocazione sono richieste le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dagli intervenuti.	
	4. Le decisioni dei soci devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 22	
	<i>Diritto di voto</i>	
	1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	
	2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	3. Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non possono partecipare alle decisioni dei soci.	
	Articolo 23	
	<i>Quorum costitutivo e deliberativo</i>	
	1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	Articolo 24	
	<i>Bilancio e utili</i>	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale; in questo caso l'organo amministrativo	

segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### Articolo 25

##### *Scioglimento e liquidazione*

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, accertarne il verificarsi ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

#### Articolo 26

##### *Stallo decisionale*

1. Qualora si verificasse una situazione di impossibilità ad adottare decisioni da parte dei soci o dell'organo amministrativo, ove i soci non scelgano la soluzione dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 2484 n. 3 c.c., possono chiedere, entro 30 (trenta) giorni dallo stallo, alla Commissione della Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia di nominare un arbitro, il quale determinerà il valore della quota e ne farà comunicazione all'organo amministrativo.

2. Il valore della quota così determinato costituirà il prezzo di vendita della stessa ove una delle parti in dissidio si dichiari disposta ad acquistarla essendo interessata alla continuazione della società.

3. Diversamente detto valore costituirà la base d'asta per l'acquisto della quota, che verrà acquistata dalla parte che risulterà aver offerto il prezzo maggiore.

#### Articolo 27

##### *Clausola compromissoria*

